



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

VISTO il ricorso gerarchico presentato, il 18 aprile 2018, dal sig. Giuseppe Iacono, elettivamente domiciliato presso lo studio del geom. Gianfranco Guarino in xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 1458 del 21.3.2018, nella parte in cui esprime parere sfavorevole alla realizzazione di un garage e di un muro a nord del fabbricato su un terreno di proprietà del ricorrente.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento perché la Soprintendenza ha motivato il proprio diniego, per incompatibilità con il regime previsto nelle zone RES del piano paesaggistico, sostenendo che, invece, tali interventi sarebbero invece consentiti, rientrando tra quelli per cui non occorre autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 31/2017;

